

(Estratto da inserire in Gazzetta Ufficiale)

Con ricorso RG 774-2016 ex art. 414 cpc e contestuali istanze ex artt. 700 e 151 cpc, **proposto da Angela Micaela Zanetti** (nata a Napoli il-26 luglio 1970 - C.F. ZNT NLM 70L66 F839N -, residente in Giugliano in Campania, Napoli, alla via Staffetta n. 1) – **rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rivellini** (nata a Napoli il 2 agosto 1965 e con Studio ivi alla via Ottavio Caiazzo n. 9 – cf rvl rrt 65m42 f839 q – avv.rivellini@pec.it – fax 0810099287) come da procura in calce, **nei confronti di :**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, CF 80185250588, domiciliato per la carica presso la sede del dicastero in Roma al Largo Trastevere n. 76/A – 00153 –, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano – pec : milano@mailcert.avvocaturastato.it =

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di LODI, in persona del Dirigente *pro tempore*, CF 97254200153, con sede in Lodi al piazzale Forni n.1 – 26900 Lodi- CF 92528290164– pec : usplo@postacert.istruzione.it– rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, milano@mailcert.avvocaturastato.it =

-**Miur RTS di Lodi Istituto Comprensivo Romeo Fusari di Castiglione d'Adda**, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Castiglione d'Adda (Lodi) alla via Alcide De Gasperi, 30 – cap 26823 - .pec : loic80800n@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. LOIC80800N - Cod. Fisc. 82503260158, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, milano@mailcert.avvocaturastato.it =

E NEI CONFRONTI

di tutti i controinteressati (e, tra gli altri, di tutti i docenti che hanno partecipato alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale e, precisamente, di tutti i docenti assunti da graduatorie ad

via ottavio caiazzo, 9 – napoli telefax 0810099287 - pec : avv.rivellini@pec.it

tel. 0815781506 – 3334485029 – 3491963904

-SS-


esaurimento che hanno partecipato alla fase C dei movimenti prevista dall'art 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8.4.16 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria) =

la **Zanetti** ha richiesto pur senza inversione dell'onere probatorio, **al Giudice del Lavoro del TRIBUNALE DI LODI** dott. Giuppi (che ha sostituito la dott. Sommariva) :

-ACCERTARE E DICHIARARE *sia* la manifesta ingiustizia dell'algoritmo adottato dalla Amministrazione per la attuazione dei trasferimenti per mobilità *sia* la nullità, l'annullamento e comunque la inefficacia della illegittima ed immotivata assegnazione della ricorrente all'inviso ambito territoriale Lombardia 0018 mai richiesto dalla istante *sia* la **nullità** di ogni e qualsivoglia scrittura e/o pattuizione eventualmente sottoscritta dalla ricorrente comportante rinuncia e/o transazione per violazione di norme imperative di legge *sia* la **nullità** di ogni e qualsivoglia disposizione contraria a principi affermati dalla Carta Europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta Costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento, da espresse disposizioni di legge, anche in quanto piu' sfavorevoli alla lavoratrice, e, particolarmente, la **nullità** della illegittima disapplicanda disposizione delle "Note Comuni" alge al **CCNL per la mobilità del personale docente AS 2016/2017** nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* considerato che la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti imposti dalla legge con la conseguenza che una tale sfavorevole disposizione è nulla, non è applicabile e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile, deve essere sostituita dalle norme imperative di legge (**legge 62/2000**) che, in osservanza dell'analogo principio espresso dalla Costituzione (art. 34 Costituzione), hanno affermato la equipollenza della scuola paritaria e della scuola statale, con il conseguente riconoscimento del servizio di insegnamento prestato dalla Zanetti nella scuola paritaria ed alla valutazione nella suddetta graduatoria di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (CCNL dl'8.4.2016 che prevede per ogni anno di servizio pre ruolo la attribuzione di punti 3 nella relativa graduatoria di mobilità) con conseguente declaratoria del diritto della Zanetti al computo agli effetti della progressione della carriera ex art 360 comma 6 e 485 del D Lgs n. 297/94 di **tutti gli anni di servizio espletati presso le istituzioni paritarie**

E, PER L'EFFETTO : : a)= **in via di somma urgenza**, acclarato che la ricorrente ha diritto ad essere inclusa, con il punteggio già attribuito (43 punti = 37+6), con priorità nelle graduatoria di mobilità per la scuola primaria posto comune della Provincia di Napoli (e, subordinatamente, degli ambiti ordinati nella istanza di mobilità) *disporre inaudita altera parte* che la amministrazione scolastica assegni la ricorrente nell'organico di una delle sedi della Provincia di Napoli o, ma in via subordinata e salvo gravame, della Regione Campania ovvero in via ancora piu' subordinata degli ulteriori ambiti precisati e nell'ordine specificato; b)= **nel merito**, considerato che la ricorrente ha diritto ad essere inserita -nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso con la istanza e con il punteggio che effettivamente le spetta (64 punti) con priorità nelle graduatoria di mobilità della Provincia di

Napoli (e/o subordinatamente e salvo gravame con punti 43), per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia ricompresi nella *provincia di Napoli* ovvero subordinatamente nell'ambito di altra provincia della Regione Campania o di altro ambito (Lazio - Puglia - Umbria - Molise - Toscana - Emilia Romagna) nel tassativo ordine di preferenze formalizzato nella relativa istanza **CONDANNARE** l'amministrazione scolastica (essi convenuti : MIUR e l'USR per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e/o chiunque cui ulteriormente, ed eventualmente anche solidalmente e congiuntamente incomba) sia alla rispondente ricostruzione della carriera di Angela Micaela Zanetti con il riconoscimento di ulteriori **ventuno punti** nella graduatoria per la mobilità che spettano alla ricorrente per il servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria "Defoe progetto scuola" (decreto parità 443/11 del 2003 che ha conservato lo statuto di scuola parificata riconoscimento n. 47651/1992) ; tra gli altri, negli anni scolastici 2008-09, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015; con la conseguenza che il totale dei punti da attribuire alla Zanetti è di **64** (49 per titoli e servizi + 6 punti di ricongiungimento con il coniuge sia alla **definitiva assegnazione** della ricorrente nell'organico di una delle sedi disponibili della **provincia di Napoli** o, subordinatamente, dell'ambito territoriale Campania per un posto comune di insegnamento nella scuola primaria o ancora piu' subordinatamente di altro ambito territoriale nel rispetto dell'ordine tassativo espresso con la domanda di mobilità, del principio di scorrimento delle graduatorie e del punteggio che spetta (64 punti) alla ricorrente e/o, ma in via subordinata e salvo gravame, del comunque preferenziale punteggio già attribuitole in mobilità (43 punti) sia al pagamento dell'importo di euro cinquemila/00, e/o del maggiore e/o minore importo da determinare e liquidare all'esito di disponenda CTU e/o anche con giudizio equitativo ad espresso titolo di risarcimento per tutti i danni, danno emergente e lucro cessante e/o comunque per tutte le causali precisate in ricorso e giusta le concordanti risultanze della documentazione offerta in comunicazione, dovuti patire dalla malcapitata ricorrente a causa dell'illigittima ed immotivata assegnazione all'ambito Lombardia **0018**

IL TUTTO CON vittoria di spese, anche per eventuali ct di parte e di ufficio nonché per spese generali (15%) **ed onorario della presente procedura**, con attribuzione al distrattario difensore.

Con decreto dei 15-16.12.2016 il Tribunale di Lodi fissava per la comparizione delle parti e la discussione le udienze del 27 gennaio 2017 per la istanza cautelare e quella del **10 marzo 2017 ore 9,40** per il merito del ricorso RG 774/2016

Con provvedimento dei 23-24.1.2017 il Giudice del Lavoro ha differito la udienza fissata per il 700 cpc al **10 marzo 2017, alle ore 9,00**

Con decreto dei 6-8.2.2017 reso all'esito di ricorso RG 2595/2016 il Presidente del Tribunale di Lodi ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.

Con provvedimento del 13 febbraio 2016 veniva designato per la trattazione sia della istanza cautelare sia del merito del ricorso RG 774/2016 il Giudice del lavoro Elena Giuppi, in sostituzione del Giudice originariamente designato dott. Sommariva.

Pertanto si invitano le amministrazioni scolastiche ed i docenti controinteressati :

a costituirsi nel giudizio RG 774/2016 **almeno dieci giorni prima** della udienza di discussione che sarà tenuta il prossimo **10-3-'17** dinanzi al Giudice del Lavoro dott. GIUPPI ELENA (che ha sostituito il dott. Sommariva) nelle aule di solita udienza del Tribunale di Lodi

a comparire *all'ora del regolamento e nelle aule di solita udienza del Tribunale di Lodi* dinanzi al designato Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi dott. Giuppi (ex Camilla Sommariva) 1==sia alla udienza fissata ex art. 700 cpc per il giorno **10 marzo 2017**, alle ore 9,00 2==sia alla udienza di discussione del merito e comparizione parti del **10 marzo 2017**, all'ora del regolamento (ore 9,40)

Napoli 14 febbraio 2017

avv. roberta rivellini